

DELIBERA N. 58/2019

XXX / SKY ITALIA

(GU14/54316/2018)

Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 10 luglio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 7 novembre 2013, n. 63 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXX del 05/12/2018 acquisita con protocollo n. 0218405 del 05/12/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Nell'istanza presentata in data 05/12/2018, il sig. XXX ha contestato l'attivazione da parte di Sky di servizi in abbonamento non voluti né richiesti. Alla luce di tale contestazione, il sig. XXX ha richiesto il rimborso di complessivi € 500,00, oltre alla refusione delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha presentato memorie, né documenti nei termini previsti dal Regolamento di cui alla Delibera 203/18/CONS.

3. Motivazione della decisione

In linea generale l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità. Nel merito, si ritiene che le richieste formulate dal sig. XXX non possano essere accolte, neppure parzialmente, per le motivazioni che seguono. Invero, l'istante lamenta l'indebita attivazione di un servizio non voluto, omettendo di produrre documentazione atta a provare i fatti contestati. In base alle regole generali in tema di onus probandi, dettate dall'art. 2697 c.c. "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". Nel caso di specie, nulla di quanto è dichiarato dall'utente trova riscontro nella documentazione depositata. Neppure sono prodotte le fatture contestate di cui viene chiesto il rimborso, né tantomeno viene fornita prova del loro pagamento. Ciò posto, e considerato che nonostante l'espressa richiesta di integrazione istruttoria formulata da questo Corecom in data 6 dicembre 2018, parte istante non ha provveduto a produrre alcuna documentazione a sostegno di quanto contestato alla parte resistente, l'estrema genericità e l'indeterminatezza dell'istanza, che di fatto impediscono a questo Corecom una valutazione dei fatti oggetto della controversia, non possono che condurre al rigetto delle richieste avanzate dalla parte istante.

DELIBERA

Articolo 1

1. Si rigetta l'istanza presentata dal sig. XXX nei confronti della società Sky Italia srl per le motivazioni di cui in premessa. Si dispone la compensazione tra le parti delle spese relative alla presente procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 10 luglio 2019

IL PRESIDENTE